

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«Clabo S.p.A. – Euribor 3M + 6,50% 2022 – 2030»
DI NOMINALI EURO 3.150.000,00
CODICE ISIN IT0005474876

Clabo S.p.A.
con sede legale in Viale dell'Industria n. 15, 60035 – Jesi (AN)
capitale sociale pari ad Euro 9.299.775,00 i.v.
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle
Marche 02627880426
R.E.A. n. AN - 202681

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di titoli obbligazionari emessi da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Agente di Pagamento**” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente di gradimento dei Portatori dei Titoli.

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in San Donato Milanese, Via dell’Unione Europea n. 6/A.

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai Principi Contabili.

“**Arranger**” indica Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., incaricata di strutturare, organizzare e coordinare l’emissione del Prestito, la quale ha aderito alle Condizioni Generali.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“**Attestazione di Conformità**” indica la dichiarazione, predisposta sulla base del modello di cui all’Allegato D (*Modello di Attestazione di Conformità*) e firmata dal legale rappresentante dell’Emittente, che l’Emittente stesso è tenuto a fornire ai Portatori dei Titoli secondo quanto previsto dal presente Regolamento del Prestito, che attesta il rispetto, ovvero il mancato rispetto, a ciascuna Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza, il cui corretto procedimento di calcolo dovrà essere confermata dalla Società di Revisione.

“**Atti di Disposizione Consentiti**” indica; (i) atti di disposizione di merci, prodotti o danaro effettuati nell’ambito dell’ordinaria attività commerciale; (ii) atti di disposizione aventi ad

oggetto beni mobili obsoleti, la cui cessione non comporti un depauperamento delle capacità produttive del Gruppo; (iii) atti di disposizione finalizzati a sostituire Beni (fatta eccezione per azioni, quote, partecipazioni, aziende, rami d'azienda e proprietà intellettuale e industriale) con Beni di tipo, valore o qualità comparabile o superiore; (iv) atti di disposizione di Beni funzionali al *Core Business* il cui valore di mercato non sia superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per tutta la durata del Prestito, ovvero, se superiori a tale importo, il cui corrispettivo della cessione venga reinvestito entro 12 mesi dalla stessa, in ulteriori Beni funzionali al medesimo *Core Business*; e (v) atti di disposizione di Beni i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

“Autorità Sanzionante” indica l'“*Office of Foreign Assets Control*” (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'Unione Europea, la Repubblica Italiana, la Gran Bretagna, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, ovvero qualsiasi altro soggetto che dovesse sostituire una delle suddette autorità.

“Autorizzazioni” indica le autorizzazioni, i brevetti, i permessi, le concessioni, le licenze o altro provvedimento di natura simile, necessari per lo svolgimento delle attività del Gruppo, come solte alla Data di Emissione.

“Banche di Riferimento” indica le sedi principali a Milano di UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco BPM S.p.A., nonché di ogni loro successore, avente causa o cessionario e/o l'ufficio di Milano di un'altra banca come potrebbe essere nominata dall'Emittente d'accordo con i Portatori dei Titoli (o, se nominati, con il Rappresentante dei Portatori dei Titoli).

“Beni” indica, con riferimento ad una società, partecipazioni, aziende, rami d'azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili e altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

“Bilancio” indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

“Bilancio Consolidato” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che riceverà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo. Tale bilancio sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

“Condizioni Generali” indica le condizioni generali, relative alla garanzia di SACE prevista all'articolo 1, comma 14-*bis* del Decreto Liquidità, pubblicate da SACE sul proprio sito internet, come di volta in volta integrate ed aggiornate, le quali, congiuntamente a tutti i relativi allegati, regolano i termini del rapporto di garanzia tra SACE ed i relativi soggetti sottoscrittori di un prestito obbligazionario, ovvero di titoli di debito.

“Continuità Aziendale” indica la capacità dell'Emittente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafi 25 e 26 (“*Continuità aziendale*”).

“**Conto Corrente Dedicato**” indica il conto corrente IBAN IT17T0538702600000003142778, intestato all’Emittente ed acceso presso BPER Banca S.p.A., filiale di Ancona, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Prestito, come previsto dal successivo Articolo 24 (*Conto Corrente Dedicato*).

“**Contratto di Agenzia**” indica il contratto sottoscritto tra l’Agente di Pagamento e l’Emittente per lo svolgimento delle attività di agente dei pagamenti in relazione ai Documenti dell’Operazione.

“**Contratto di Sottoscrizione**” indica il contratto sottoscritto in prossimità della Data di Emissione tra l’Emittente ed i sottoscrittori originari dei Titoli, avente ad oggetto, *inter alia*, i termini e le condizioni relative alla sottoscrizione dei Titoli.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente stesso, ovvero la produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate ed arredamenti per il *food retail*.

“**Corrispettivo Annuale SACE**” ha il significato di cui all’Articolo 14.3 (*Impegni previsti dalle Condizioni Generali*).

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*), romanino (iv).

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Determinazione del Tasso**” si intende la data che cade due (2) Giorni Lavorativi prima di ogni Data di Pagamento, fermo restando che la prima Data di Determinazione del Tasso sarà la data che cade due (2) Giorni Lavorativi prima della Data di Emissione.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, a seconda dei casi, (i) la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), ovvero (ii) la data indicata nell’Articolo 10 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), ovvero (iii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Decreto Liquidità**” indica il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020, quale successivamente modificato e integrato, ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17 (*Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli*).

“**Dichiarazioni SACE**” indica le dichiarazioni rese dall’Emittente e contenute nei punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria.

“**Documenti dell’Operazione**” indica:

- (a) il presente Regolamento del Prestito;
- (b) il Contratto di Sottoscrizione;
- (c) il Contratto di Agenzia;
- (d) la Garanzia SACE;
- (e) ciascuna Attestazione di Conformità;
- (f) ogni altro atto, contratto o documento definito come tale d’intesa tra l’Emittente e i Portatori dei Titoli.

“**DSCR**” indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il valore del rapporto tra:

- (i) i Flussi Operativi; e
- (ii) il Servizio del Debito.

“**EBITDA**” (acronimo di: “*Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”) indica un saldo del conto economico redatto adottando la struttura dei Principi Contabili, che esprime la redditività caratteristica delle società prima degli oneri finanziari netti, delle imposte, delle componenti straordinarie, degli accantonamenti, delle svalutazioni e degli Ammortamenti. Corrisponde, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, al saldo “EBITDA” evidenziato dal Bilancio Consolidato dell’Emittente, normalizzato degli effetti delle operazioni non ricorrenti o atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006:

- per operazioni non ricorrenti si intendono eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività;
- per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla

correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

"Emittente" indica Clabo S.p.A., con sede legale in Jesi (AN), Viale dell'Industria n. 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche 02627880426, R.E.A. n. AN – 202681.

"Euribor" indica:

- (a) il tasso percentuale in ragione d'anno per il relativo periodo di tempo pari alla quotazione offerta e diffusa alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del Giorno della Quotazione sulla pagina EURIBOR03 (Euribor zero tre), colonna base 360 (trecentosessanta), del circuito Reuters che mostra il tasso della *European Money Markets Institute* per l'Euro in ragione d'anno per un periodo di tempo di durata corrispondente al relativo Periodo di Interessi con il metodo di calcolo giorni effettivi/360; ovvero
- (b) qualora, per il relativo periodo di tempo, non sia possibile rilevare alcun tasso EURIBOR ai sensi di quanto previsto nel precedente paragrafo (a), il tasso determinato dal Rappresentante Comune mediante "interpolazione lineare" (ossia attraverso quel procedimento matematico mediante il quale si calcola il valore riferito ad un periodo intermedio in dipendenza di 2 (due) periodi di riferimento esterni all'intervallo di riferimento) dei 2 (due) parametri di mercato EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) su base 360 più prossimi del relativo Periodo di Interessi come individuati ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo ovvero, nel caso in cui neppure tale tasso sia disponibile, il Tasso Bancario di Riferimento, calcolato alle 11.00 (ora di Bruxelles) della relativa data di determinazione del Tasso di Interesse,;

fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor come sopra determinato, risultasse essere, in qualsiasi momento, (i) inferiore a 0 (zero), esso si considererà pari a 0 (zero) e (ii) superiore a 2% (due per cento), esso si considererà pari a 2% (due per cento).

"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze influiscano negativamente, in modo sostanziale, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito.

"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

"Fidi Ordinari" indica le seguenti tipologie di contratti bancari:

- (a) linee di credito commerciali a breve termine a revoca, utilizzabili tramite operazioni di smobilizzo crediti, *factoring*, sconto in portafoglio fatture ed anticipo su fatture verso clientela, con canalizzazione del pagamento sul finanziatore che ha effettuato l'anticipazione e, ove applicabile, cessione del credito e notifica al debitore ceduto;
- (b) crediti di firma relativi a fidejussioni commerciali o lettere di credito.

“Finanziamento Soci Subordinato” indica un finanziamento soci, nei limiti in cui lo stesso sia subordinato e postergato per capitale e interessi al rimborso integrale del Prestito o al pagamento di qualsiasi altra somma dovuta a qualsiasi titolo ai Portatori dei Titoli ai sensi dei Documenti dell’Operazione.

“Flussi Operativi” indica, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento e relativamente ai dati consolidati del Gruppo, la somma algebrica delle seguenti voci:

- (a) (+) EBITDA;
- (b) (±) variazioni del Capitale Circolante Netto;
- (c) (-) imposte sul reddito dell’esercizio di cui al punto 20) dell’articolo 2425 (*Contenuto del conto economico*) del Codice Civile;
- (d) (±) variazione del fondo trattamento di fine rapporto;
- (e) (±) variazione dei fondi per rischi e oneri di cui alla lettera (B) della voce “Passivo” del bilancio ai sensi dell’articolo 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*) del Codice Civile;
- (f) (+) proventi in danaro relativi a cessioni di beni immobilizzati, nella misura in cui non debbano essere utilizzati per il rimborso anticipato obbligatorio del Prestito;
- (g) (±) componenti rispettivamente positive o negative di reddito aventi carattere straordinario o non ricorrente, purché espressamente dettagliati nell’Attestazione di Conformità e non già ricompresi nella determinazione dell’EBITDA;
- (h) (-) voci di svalutazione ed accantonamento di cui ai punti 10) lettera d), 12) e 13) dell’articolo 2425 (*Contenuto del Conto Economico*) del Codice Civile;
- (i) (-) capex effettuate in danaro (ad eccezione di quelle finanziate o rifinanziate da mezzi propri);
- (j) (+) proventi da partecipazioni di cui alla lettera C) (*Proventi e oneri finanziari*), numeri 15) e 16) lettere a), b), c) e d), dell’articolo 2425 (*Contenuto del Conto Economico*) del Codice Civile, che abbiano manifestazione monetaria;
- (k) (+) utili di cui alla lettera C) (*Proventi e oneri finanziari*), numero 17-bis, dell’articolo 2425 (*Contenuto del Conto Economico*) del Codice Civile;
- (l) (-) perdite di cui alla lettera C) (*Proventi e oneri finanziari*), numero 17-bis, dell’articolo 2425 (*Contenuto del Conto Economico*) del Codice Civile.

“Garanzia SACE” indica la garanzia a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile, emessa da SACE a garanzia del Prestito in favore dei Portatori dei Titoli (**C.U.I n° 2021/2645/OC**), in conformità a quanto previsto dal Decreto Liquidità, a garanzia di una quota pari al 90% (novanta per cento) del Prestito (sia per capitale che interessi ed oneri accessori), allegata al presente Regolamento del Prestito quale Allegato C (*Garanzia SACE*).

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European*

Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile, che rientri tempo per tempo nel suo perimetro di consolidamento.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, finanziamenti sia a breve che a medio/lungo termine, aperture di credito, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente e/o altre società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), (ma con espressa esclusione, per chiarezza, di operazioni di natura commerciale) o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria (con espressa esclusione del prestito soci purché subordinato), ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione *pro-solvendo* di crediti originati dall’Emittente e/o altre società del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) operazioni in derivati, restando inteso che, ai fini del calcolo del valore di tali operazioni, si farà riferimento (i) al valore *marked-to-market* delle medesime o, (ii) nel caso in cui siano effettivamente dovuti importi a seguito dell’attivazione di clausole di risoluzione, recesso, o *close-out* relative a tali operazioni, all’effettivo ammontare dovuto;
- c) Fidi Ordinari;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili;
- e) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione; e
- f) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and lease back*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei Principi Contabili;

“**Indebitamento Finanziario Consentito**” indica, fermo restando il rispetto dei Covenant Finanziari previsti ai sensi dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*), romanino (iv):

- (a) nel corso del 2021, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 36.000.000 (trentaseimilioni/00) e (ii) Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00);
- (b) nel corso del 2022, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 34.000.000 (trentaquattromilioni/00) e (ii) Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00);
- (c) nel corso del 2023, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 27.400.000 (ventisettemilioniquattrocentomila/00) e (ii) Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00);
- (d) nel corso del 2024, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 23.800.000 (ventitremilioniottocentomila/00) e (ii) Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00);
- (e) nel corso del 2025, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 17.100.000 (diciassettemilioni/00) e (ii) Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00);
- (f) nel corso del 2026, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 9.500.000 (novemilioni/00) e (ii) Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00);
- (g) l'Indebitamento Finanziario derivante da scoperti di conto corrente e anticipi *import* non assistiti da Vincoli, a condizione che tale inadempimento non sia superiore, in ogni momento, ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00) in termini di esposizione effettiva.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” indica gli investitori professionali rientranti nella definizione di clienti professionali ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 20307/2018, diversi dalle persone fisiche.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Margine**” si intendono 650 punti base per anno od i differenti punti base per anno quali indicati nell'Articolo 7 (*Interessi*), fermo restando che, alla Data di Emissione, il Margine sarà pari a 650 punti base per anno.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all'Emittente od alle società del Gruppo:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni, trasformazioni, scorpori o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titoli V, Capo V, Sezione V del Codice Civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzioni del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2446 e 2447 del Codice Civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) accordi di *joint venture* societarie relative all'acquisto di partecipazioni in entità a controllo congiunto;

- (v) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o l'assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-*bis* e seguenti, del Codice Civile.

“Operazioni Straordinarie Consentite” indica:

- (a) le Operazioni Straordinarie i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli, o in ogni caso, con consenso dei Portatori dei Titoli;
- (b) gli aumenti del capitale sociale, operazioni di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita, o emissione di strumenti finanziari partecipativi di quasi capitale o convertendi, fermo restando che qualora gli aumenti di capitale nelle società del Gruppo siano sottoscritti e liberati dall'Emittente, questo non determini l'assunzione di una PFN eccedente l'Indebitamento Finanziario Consentito;
- (c) le operazioni di riorganizzazione infra-Gruppo (quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione nell'Emittente di società controllate a condizione che si tratti di società *in bonis* e il trasferimento di aziende o rami di azienda tra le società appartenenti al Gruppo), purché per effetto di tali operazioni non si verifichi un Cambio di Controllo;
- (d) le operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell'Emittente da parte di un investitore finanziario specializzato (c.d. operazioni di *private equity*);
- (e) fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 14 (*Impegni previsti dalle Condizioni Generali*), punto (iv), l'acquisto di azioni proprie, ad eccezione delle operazioni per effetto delle quali l'Emittente venga a detenere complessivamente un numero di azioni proprie superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale per tutta la durata del Prestito, a condizioni che l'acquisto di azioni proprie sia effettuato dall'Emittente in esecuzione di un programma di riacquisto (*buy-back*) finalizzato alla stabilizzazione del titolo per il tramite di un intermediario indipendente incaricato dell'esecuzione del programma, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea, anche regolamentare, applicabile nonché delle prassi ammesse adottate dalla CONSOB al riguardo;
- (f) le Operazioni Straordinarie diverse da quelle di cui al precedente punto (c) quali cessione, dismissioni, trasferimenti, scissioni, purché rispettino i seguenti requisiti:
- (i) si tratti di società *in bonis*;
- (ii) il valore dell'acquisizione non sia superiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
- (iii) non siano in essere Eventi Rilevanti (non rimediati o rinunciati), ovvero dal perfezionamento dell'operazione straordinaria non derivi alcun Evento Rilevante;
- (iv) la società od azienda acquisita operi in un settore analogo, ovvero complementare, a quello dell'Emittente;

- (v) siano stati rispettati tutti i Covenant Finanziari alla Data di Calcolo immediatamente precedente all'acquisizione e sia consegnata ai Portatori dei Titoli l'Attestazione di Conformità dalla quale risulti il rispetto dei Covenant Finanziari alla Data di Calcolo immediatamente successiva al perfezionamento dell'acquisizione.

“Patrimonio Netto o PN” indica la posta del Bilancio consolidato dell'Emittente denominata **“TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO”** che esprime, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle voci accese al capitale sociale, alle riserve, agli utili dell'esercizio o degli esercizi precedenti ed alle perdite dell'esercizio o degli esercizi precedenti portate a nuovo.

“Percentuale Garantita” indica la porzione del Prestito assistita dalla Garanzia SACE pari al 90% dell'importo del Prestito alla Data di Emissione.

“Periodo di Interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“Periodo di Riferimento” indica un periodo di 12 mesi che termina ad una Data di Calcolo.

“Piano Industriale” indica il piano industriale approvato dall'Emittente in data 6 agosto 2021, avente ad oggetto la descrizione delle strategie del Gruppo, l'individuazione degli obiettivi strategici, le attività e le azioni che saranno intraprese per il conseguimento di tali obiettivi e la stima dei risultati attesi, come di volta in volta modificato dall'Emittente.

“Pierluigi Bocchini” indica il Dott. Pierluigi Bocchini, nato a Jesi (AN), il 19 ottobre 1970, c.f. BCC PLG 70R19E388N.

“Portatori dei Titoli” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“Posizione Finanziaria Netta o PFN” si intende, per ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle seguenti voci del Bilancio Consolidato dell'Emittente:

(+) passività finanziarie correnti;

(+) passività finanziarie non correnti;

(-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il valore così determinato verrà normalizzato degli effetti introdotti dal nuovo trattamento contabile previsto a partire dal 2019 per le società che redigono il bilancio adottando la struttura e i Principi Contabili per i *leasing*, i noleggi e le locazioni immobiliari, derivante dall'applicazione dello *standard* IFRS 16.

“Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“Prima Data di Pagamento” si intende il 30 giugno 2022.

“Principi Contabili” indica i principi contabili internazionali ovvero tutti gli *International Accounting Standards* (IAS) e *International Financial Reporting Standards* (IFRS), ovvero i diversi principi contabili che di volta in volta dovessero essere adottati dall’Emittente per la redazione del proprio Bilancio e del Bilancio Consolidato.

“Proprietà Intellettuale” indica ogni diritto di proprietà intellettuale ed ogni licenza, contratto e diritto ausiliare o connesso alla proprietà intellettuale, inclusi: (a) tutti i brevetti; (b) i marchi commerciali; (c) i marchi di identificazione di servizi (registrati o meno); (d) le denominazioni sociali; (e) le domande relative a quanto indicato ai punti da (a) a (d) che precedono; (f) i diritti d’autore; (g) il *know-how*; e (h) i segreti commerciali.

“Rappresentante Comune” indica, con decorrenza dalla Data di Emissione, Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., una società per azioni, con sede legale in Via Melone n. 2, 20121 Milano, capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 04129580280, R.E.A. n. MI – 1859879, iscritta al n. 93 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale soggetto che svolgerà il ruolo di rappresentante comune dei Portatori dei Titoli ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito.

“Regolamento Emittenti” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“Regolamento Intermediari” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria” indica l’apposita richiesta di organizzazione dell’emissione obbligazionaria presentata all’Arranger dall’Emittente, conforme all’allegato 1 delle Condizioni Generali.

“SACE” indica SACE S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza Poli n. 37/42, Roma, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05804521002, capitale sociale pari ad Euro 3.730.323.610,00 i.v..

“Sanzioni” indica qualsiasi sanzione economica e commerciale o misura restrittiva promulgata, imposta o applicata da un’Autorità Sanzionante ai sensi della normativa OFAC, ONU, UE in materia di misure restrittive ed embarghi commerciali, o di altra normativa di analoga natura e finalità emessa da un’Autorità Sanzionante.

“Servizio del Debito” indica, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento, la somma algebrica tra:

- (a) gli oneri finanziari dovuti dalle società del Gruppo durante il relativo Periodo di Riferimento; e

- (b) gli importi dovuti a titolo di capitale da parte delle società del Gruppo in relazione all'Indebitamento Finanziario (inclusi i debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* in essere calcolati secondo IFRS16) durante il Periodo di Riferimento,

fermo restando che gli importi dovuti a titolo di capitale rimborsati mediante ricorso a nuovo indebitamento con scadenza a medio/lungo termine (i.e. superiore a 30 mesi) non saranno considerati ai fini del calcolo del Servizio del Debito.

“**Società di Revisione**” indica BDO Italia S.p.A., ovvero la diversa società di revisione che sarà incaricata di volta in volta della revisione del Bilancio e del Bilancio Consolidato dell'Emittente.

“**Tasso Bancario di Riferimento**” indica la media aritmetica dei tassi (arrotondata per eccesso fino a quattro cifre decimali) come fornita dall'Emittente, a sua richiesta, dalle Banche di Riferimento quale il tasso al quale la relativa Banca di Riferimento potrebbe prendere in prestito fondi sul mercato interbancario della zona Euro nella valuta di riferimento e per il periodo di riferimento, se lo facesse chiedendo e poi accettando offerte interbancarie per depositi di dimensioni di mercato ragionevoli in quella valuta e per quel periodo.

“**Tasso di Interesse**” indica, con riferimento a ciascun Periodo di Interessi, l'importo determinato dalla somma tra l'Euribor (determinato alla Data di Determinazione del Tasso immediatamente precedente all'inizio di tale Periodo di Interessi) ed il Margine.

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Vincoli Ammessi**” indica:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti su Beni acquisiti dopo la Data Emissione la cui costituzione si renda necessaria al fine di finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente;
- (d) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (e) i Vincoli previamente approvati dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente, quali indicati nell’Allegato A (*Vincoli Esistenti*).

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su Beni a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. **Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 3.150.000,00 (tremilionecincquantamila/00) denominato «*Clabo S.p.A. – Euribor 3M + 6,50% 2022 - 2030*», è costituito da n. 63 titoli al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000,00 (cincquantamila/00) ciascuno in taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”) ed è coperto dalla Garanzia SACE, nei limiti della Percentuale Garantita.

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Sezione I, Capo IV, Titolo II-bis, Parte III del TUF e del Provvedimento in materia di “*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

3. **Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali.

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali, ovvero che non abbiano aderito al Contratto di Sottoscrizione, al fine di prendere atto e riconoscere le previsioni ivi contenute (ivi espressamente incluse le previsioni in favore di SACE e/o del Rappresentante Comune).

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. **Prezzo di emissione**

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. **Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso in data 14 aprile 2022 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

6. **Durata**

Il Prestito ha una durata sino al 31 marzo 2030 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), 10 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

7. **Interessi**

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), Articolo 10 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), o Articolo 11 (*Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*) ad un tasso variabile annuo pari al Tasso di Interesse, da calcolarsi sull'importo del Prestito emesso e non ancora rimborsato.

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo, quale indicato nell'Attestazione di Conformità, il Margine potrà variare sulla base di quanto sotto riportato:

PFN/EBITDA	Margine
≥ 4,0x	6,50%
<4,0x e ≥3,5x	6,25%
<3,5x e ≥3,00x	5,75%
<3,0x e ≥2,0x	5,50%
<2,0x	5,00%

Resta inteso che ogni variazione del Margine avrà effetto a decorrere dal Periodo di Interessi immediatamente successivo a quello di consegna dell'Attestazione di Conformità ai Portatori dei Titoli.

Resta inteso che, fintantoché:

- (i) l'Emittente non abbia consegnato l'Attestazione di Conformità; e/o
- (ii) sia in essere un Evento Rilevante,

il Margine applicabile sarà automaticamente pari al Margine massimo applicabile in base alla tabella di aggiustamento del Margine di cui *supra*.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), dell'Articolo 10 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), ovvero ai sensi dell'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, nel caso in cui un Periodo di Interessi abbia una scadenza successiva alla Data di Scadenza, tale Periodo di Interessi sarà abbreviato in modo da scadere alla Data di Scadenza.

Nonostante qualsiasi diversa disposizione del presente Regolamento del Prestito, nel caso in cui in qualsiasi momento l'applicazione del Tasso di Interesse (compresi, ove dovuti, gli Interessi di Mora, quali di seguito definiti, tenuto conto anche delle commissioni) comporti la violazione delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, come successivamente modificato ed integrato, ovvero delle altre disposizioni in materia di usura applicabili, lo stesso sarà automaticamente ridotto ad un tasso pari al limite massimo consentito dalla legge.

Gli interessi scaduti non produrranno interessi se non nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

Qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al pagamento puntuale ed integrale di qualsiasi somma dovuta dall'Emittente stesso ai sensi del presente Regolamento del Prestito (per capitale, interessi o altro titolo), l'Emittente dovrà corrispondere, sull'importo non pagato, interessi di mora determinati in base al Tasso di Interesse maggiorato di 2 (due) punti percentuali in ragione d'anno (gli "**Interessi di Mora**").

Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento da parte dell'Emittente.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dal Rappresentante Comune e comunicato all'Emittente ad ogni Data di Determinazione del Tasso moltiplicando il Valore

Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). I calcoli e le determinazioni del Rappresentante Comune saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti.

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/360*.

Nel caso l'Emittente determini che l'Euribor non sia più calcolato o amministrato o divenga illegale per il Rappresentante Comune determinare l'ammontare da pagarsi ad ogni Data di Pagamento, il *benchmark* applicabile sarà il tasso di riferimento che abbia sostituito l'Euribor nell'ambito dell'ordinarietà delle transazioni di mercato al fine di determinare il tasso di interesse variabile applicabile a strumenti finanziari denominati in Euro, quale identificato dall'Emittente di concerto con un *advisor* finanziario indipendente ("**AFI**"), nominato dall'Emittente a propria esclusiva discrezione, e comunicato prontamente ai Portatori dei Titoli, fermo restando che, nel caso in cui l'AFI determini che non vi sia una posizione chiara di mercato sul fatto che un diverso *benchmark* abbia sostituito l'Euribor nell'ordinarietà delle transazioni di mercato, l'AFI determinerà un adeguato tasso alternativo e la decisione dell'AFI sarà vincolante per l'Emittente e i Portatori dei Titoli.

Il Rappresentante Comune sarà informato di eventuali modifiche del *benchmark*, di aggiustamenti ovvero di qualsiasi altra modifica relativa al tasso di riferimento per il calcolo degli Interessi, almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Calcolo.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), Articolo 10 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), o successivo Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2024 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato B (*Piano di Ammortamento*).

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

I pagamenti da effettuarsi ai Portatori dei Titoli ai sensi del presente Regolamento del Prestito devono essere effettuati in Euro, con valuta alla data in cui il pagamento è dovuto.

I pagamenti da effettuarsi dall'Emittente non potranno essere sospesi o ritardati neanche in caso di contestazione, anche se giudiziale, sollevata dallo stesso o da terzi, ferma restando l'applicazione delle norme imperative vigenti. Ogni eccezione potrà essere fatta valere solo successivamente al pagamento.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale vi sia la perdita del controllo (diretto e/o indiretto) dell’Emittente da parte del dott. Pierluigi Bocchini (anche in forma congiunta con il dott. Alessandro Bocchini), ove per “controllo” si farà riferimento all’articolo 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile;
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi (ivi inclusi gli Interessi di Mora), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla relativa scadenza;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all’interno dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*) (diversi da quelli di cui all’Articolo 13 romanino (iv), disciplinati dal successivo romanino (iv) del presente Articolo) e dell’Articolo 14 (*Impegni previsti dalle Condizioni Generali*) a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 12 (dodici) Giorni Lavorativi decorrenti dalla prima data tra (a) la ricezione da parte dell’Emittente di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune), relativa a tale inadempimento e (b) la data in cui l’Emittente venga a conoscenza dell’inadempimento medesimo;
- (iv) **Mancato rispetto dei Covenant Finanziari:** il mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi dei Covenant Finanziari previsti dall’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*), romanino (iv), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 3 (tre) mesi decorrenti dalla prima data tra (a) la ricezione da parte dell’Emittente di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune) e (b) la data in cui l’Emittente venga a conoscenza dell’inadempimento medesimo;
- (v) **Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente:** L’avvio di trattative per un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero l’instaurazione di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all’Emittente mediante presentazione della relativa istanza, fatto salvo il caso in cui tale domanda, istanza o procedura sia rinunciata, sospesa o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; ovvero il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale competente di:
 - (a) una domanda di concordato preventivo ex art. 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare; ovvero
 - (b) di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare; ovvero

- (c) la formalizzazione da parte dell'Emittente con più di uno dei propri creditori di moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento e/o di risanamento dei debiti finanziari (ivi inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (iv) della Legge Fallimentare e con espressa esclusione delle c.d. moratorie ABI) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, in ogni caso per un importo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;
- (vii) **Procedure esecutive, protesti e altri provvedimenti di natura giudiziaria:** (a) l'avvio di procedure esecutive, ovvero l'esecuzione di sequestri conservativi o giudiziari (anche in sede penale) o confische, ovvero di qualunque procedura corrispondente nelle diverse giurisdizioni di appartenenza delle altre società del Gruppo, per importi complessivamente superiori, in ogni momento, ad Euro 100.000,00 (centomila/00) su beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, da cui possa derivare un Evento Pregiudizievole Significativo, restando inteso che non verranno considerati i procedimenti estinti e/o sanati o in relazione ai quali siano state proposte opposizioni e/o impugnative, salvo che tali opposizioni e/o impugnative si concludano con provvedimento finale non impugnabile che confermi i provvedimenti di cui sopra; (b) la levata di protesto da parte di terzi su beni dell'Emittente, qualora ne derivi un Evento Pregiudizievole Significativo, solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;
- (viii) **Cross default dell'Emittente:**
- (a) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle derivanti dal Prestito) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile; e/o
- (b) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (diverse da quelle derivanti dal Prestito) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo);
- (ix) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato, desumibile anche attraverso l'analisi dei Covenant Finanziari comunicati ai

Portatori dei Titoli nel corso di ciascun anno, con riferimento ai dati del mese di giugno LTM (*last twelve months*);

- (x) **Certificazione dei Bilanci:** la Società di Revisione incaricata della revisione del Bilancio e/o del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia espresso un giudizio negativo, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso;
- (xi) **Garanzia SACE:** la sopravvenuta dichiarazione di inammissibilità, inefficacia, nullità, annullabilità, non escutibilità, ovvero la revoca, per una qualsiasi ragione, della Garanzia SACE;
- (xii) **Veridicità delle dichiarazioni e garanzie:** una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rilasciata ai sensi dell'articolo 4 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Sottoscrizione risulti non veritiero o non corretto sotto ogni aspetto rilevante salvo che le circostanze che hanno causato tale non veridicità o incorrettezza non siano sanate, qualora effettivamente possibile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi a decorrere dalla data anteriore tra:
 - (a) la data in cui i Portatori dei Titoli (od il Rappresentante Comune, ove nominato) abbiano dato comunicazione all'Emittente di tale non veridicità o correttezza; e
 - (b) la data in cui l'Emittente abbia avuto effettiva conoscenza di tale non veridicità o correttezza;
- (xiii) **Dichiarazioni SACE ed eventi rilevanti SACE:** la non veridicità, correttezza o completezza di una o più Dichiarazioni SACE ovvero il verificarsi di un evento qualificato quale Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 14 (*Impegni previsti dalle Condizioni Generali*) ovvero di altro Articolo, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, il mancato pagamento del Corrispettivo Annuale SACE secondo quanto previsto negli Articoli 14.2 e 14.3 che seguono;
- (xiv) **Inefficacia, invalidità o illegittimità dei Documenti dell'Operazione:** (a) l'invalidità o l'inefficacia dei Documenti dell'Operazione a meno che gli stessi siano sostituiti da altro corrispondente documento di gradimento dei Portatori dei Titoli (i) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi, qualora si tratti del Contratto di Agenzia, ovvero (ii) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi, qualora si tratti di un qualsiasi altro Documento dell'Operazione; (b) sia o diventi illegale per l'Emittente eseguire le proprie obbligazioni ai sensi di uno dei Documenti dell'Operazione.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo lettera raccomandata A/R alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: pec001@pec.clabo.it (la "Richiesta di Rimborso Anticipato").

Il rimborso anticipato dei Titoli dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della Richiesta di Rimborso Anticipato. A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato dei Titoli avverrà al Valore Nominale residuo, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Titoli.

10. Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Se, a seguito dell'introduzione, della modifica o dell'abrogazione di disposizioni di legge, nonché mutamenti circa la loro interpretazione o applicazione, per un Portatore dei Titoli dovesse divenire contrario a disposizioni di legge o regolamentari detenere i Titoli, tale Portatore dei Titoli darà comunicazione all'Emittente della circostanza.

A seguito della suddetta comunicazione, l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente i Titoli ad un prezzo pari al 100 per cento del loro Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti, senza penali a carico dell'Emittente, entro la precedente tra:

- (i) la Data di Pagamento immediatamente successiva alla comunicazione stessa; e
- (II) il termine ultimo consentito ai sensi della normativa applicabile.

11. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato integrale o parziale dei Titoli (in quest'ultimo caso per un importo minimo, di volta in volta, pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)), a partire dal 1 gennaio 2023.

Qualora il rimborso anticipato dei Titoli avvenga in una data differente da una Data di Pagamento, l'Emittente dovrà corrispondere ai Portatori dei Titoli gli interessi maturati fino alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli ai sensi del presente Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli: (i) qualora tale rimborso venga effettuato dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, al 103% del valore nominale rimborsato; (ii) qualora tale

rimborso venga effettuato dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, al 102% del valore nominale rimborsato; (iii) qualora tale rimborso venga effettuato dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al 101% del valore nominale rimborsato; (iv) qualora tale rimborso venga effettuato dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, al 100% del valore nominale rimborsato, fermo restando che, in ogni caso, tale rimborso comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, ed avverrà *pari passu* con riferimento a tutti i Titoli oggetto di rimborso.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi ed al Rappresentante Comune, da effettuarsi almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Resta inteso che, ogni comunicazione di rimborso anticipato dei Titoli sarà irrevocabile e dovrà contenere l'indicazione della relativa Data di Rimborso Anticipato.

12. **Status dei Titoli**

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

13. **Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non porre in essere modifiche al proprio statuto od atto costitutivo che siano pregiudizievoli per i Portatori dei Titoli;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere Operazioni Straordinarie;
- (iii) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 28 (*Varie*), i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:

- a) trimestralmente, entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre solare, uno schema di *current trading* che contenga le seguenti informazioni:
- *backlog*;
 - fatturato, anche con riferimento a ciascuna *business unit*;
 - EBITDA;
 - PFN;
- b) semestralmente, entro 90 giorni dal termine di ciascun semestre, la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata, entrambe approvate dal Consiglio di Amministrazione e certificate dalla Società di Revisione;
- c) non appena disponibili e in ogni caso entro 10 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea dei soci dell'Emittente:
- il Bilancio ed il Bilancio Consolidato, entrambi certificati dalla Società di Revisione, restando inteso che gli stessi saranno approvati al massimo entro i limiti previsti dalla legge;
 - l'Attestazione di Conformità;
- d) entro il 30 settembre di ciascun anno, fornire ai Portatori dei Titoli evidenza del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA, calcolato al 30 giugno di ciascun anno su base 12 mesi *rolling* sui dati consolidati, completo dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza e confermato dalla Società di Revisione;
- e) Prontamente, e purché la consegna di tale documentazione sia conforme alla normativa applicabile all'Emittente copia di ogni avviso di convocazione di eventuali assemblee di una delle società del Gruppo, unitamente al relativo ordine del giorno, nonché, entro 20 (venti) giorni dalla relativa assemblea, copia del relativo verbale;
- (iv) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo di ogni anno precedente la Data di Scadenza, siano rispettati i seguenti rapporti finanziari: PFN/EBITDA, PFN/PN, DSCR (di seguito i “**Covenant Finanziari**” e ciascuno un “**Covenant Finanziario**”):

	2021	2022	2023	2024	2025	Anni successivi
PFN/EBITDA<	6,50x	5,00x	4,00x	3,00x	2,50x	2,50x
PFN/PN<	4,50x	3,50x	2,20x	1,50x	1,50x	1,50x
DSCR>	1,0x	1,0x	1,0x	1,0x	1,0x	1,0x

restando inteso che (a prescindere dal rispetto dei valori indicati in tabella) il Covenant Finanziario DSCR, si considererà, comunque, rispettato fintanto che siano rispettati congiuntamente i seguenti valori dei rispettivi Covenant Finanziari:

- (a) PFN/EBITDA: per le Date di Calcolo fino alla Data di Calcolo del 2024 (inclusa), i rispettivi valori indicati in tabella; per le Date di Calcolo a partire dalla Data di Calcolo che cade nel 2025 (inclusa) un valore < 2,0x;
- (b) PFN/PN: per tutte le Date di Calcolo, i rispettivi valori indicati in tabella;
- (v) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (vi) non effettuare vendite, trasferimenti o comunque atti di disposizione di alcuno dei Beni dell'Emittente diversi dagli Atti di Disposizione Consentiti;
- (vii) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme di natura fiscale, le norme antiriciclaggio, le norme anticorruzione, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), la cui violazione possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (viii) con riferimento ai debiti IVA, INPS e per imposte dirette, nonché contributi previdenziali non versati alle scadenze ordinarie ("**Debito Tributario e Contributivo Scaduto**") inclusi quelli per i quali sia stata richiesta o verrà richiesta la rateizzazione alle autorità competenti a seguito di ricevimento di atti di contestazione di omesso e/o insufficiente versamento (quali ad esempio avvisi bonari cartelle esattoriali o quant'altro), non incrementare ulteriormente il Debito Tributario e Contributivo Scaduto al 30 giugno 2021, pari ad Euro 5.586.777,69 (cinquemilionicinquecentoottantaseimilasettecentosettantasette/69), impegnandosi a ridurre progressivamente tale Debito Tributario e Contributivo Scaduto entro le seguenti soglie:
 - (a) Euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) per il 31 dicembre 2023;
 - (b) Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) per il 31 dicembre 2024;
 - (c) Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per il 31 dicembre 2025;
 - (d) Euro 900.000,00 (novecentomila/00) per il 31 dicembre 2026;
 - (e) Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per il 31 dicembre 2027;
- (ix) fare in modo che, per tutta la durata del Prestito, il valore della PFN non superi l'Indebitamento Finanziario Consentito
- (x) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le Autorizzazioni così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xi) comunicare ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune le informazioni relative a (a) ogni contenzioso, arbitrato o procedimento amministrativo di valore pari o superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00), (b) qualsiasi pretesa scritta, avviso scritto o altra comunicazione scritta in relazione a qualsiasi violazione di legge di valore pari o superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00), (c) ogni modifica, rinuncia, consenso, violazione, inadempimento o pretesa scritta in relazione ad ogni finanziamento eventualmente esistente di valore pari o superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00); (e) eventuali modifiche della struttura societaria; ed (f) ulteriori

informazioni ragionevolmente richieste dai Portatori dei Titoli; (g) il soddisfacimento della normativa vigente in materia antiriciclaggio e “*know your customer*”, qualora ragionevolmente richieste dai Portatori dei Titoli; nonché (h) qualunque procedimento o indagine riguardante una Sanzione, avviato nei confronti dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo purché tutte tali informazioni possano essere fornite in conformità alle previsioni di legge applicabili all’Emittente;

- (xii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xiii) comunicare prontamente ogni prospettata variazione del Piano Industriale, in conformità e nei limiti dettati dalla normativa applicabile all’Emittente;
- (xiv) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xv) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell’Emittente;
- (xvi) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai Principi Contabili applicabili;
- (xvii) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti e 2447-decies del Codice Civile;
- (xviii) fermo restando quanto indicato nel successivo Articolo 14 (*Impegni previsti dalle Condizioni Generali*) punto (iv),

(a) nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023, non distribuire gli utili di esercizio qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA sia maggiore a 1,5; se il predetto rapporto è inferiore a tale soglia, la distribuzione sarà consentita purché, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante né tale evento sorga a seguito della relativa distribuzione e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

- x) qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA sia inferiore o uguale a 1,00, la distribuzione sarà ammessa per il 100% degli utili annuali conseguiti e distribuibili, purché il relativo parametro risulti rispettato anche all’esito della distribuzione;
- y) qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA sia ricompreso fra 1,00 (escluso) e 1,5 (incluso), la distribuzione sarà ammessa nel limite del 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, purché il relativo parametro risulti rispettato anche all’esito della distribuzione;
- (b) nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e di ogni successivo esercizio, non distribuire gli utili di esercizio qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed

EBITDA sia maggiore a 2,75; se il predetto rapporto è inferiore a tale soglia, la distribuzione sarà consentita purché, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante né tale evento sorga a seguito della relativa distribuzione e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

- x) qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA sia inferiore o uguale a 2,25, la distribuzione sarà ammessa per il 100% degli utili annuali conseguiti e distribuibili, purché il relativo parametro risulti rispettato anche all'esito della distribuzione;
- y) qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA sia ricompreso fra 2,25 (escluso) e 2,75 (incluso), la distribuzione sarà ammessa nel limite del 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, purché il relativo parametro risulti rispettato anche all'esito della distribuzione;
- (xix) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative con controparti di riconosciuto *standing*, l'integrità delle proprie strutture, *assets* od altre componenti del proprio *business* rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la Continuità Aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*); nonché, fare in modo che le società del Gruppo assicurino e mantengano adeguate polizze assicurative sulla propria attività e i propri Beni, in conformità con la migliore prassi commerciale del settore in cui le società del Gruppo operano;
- (xx) astenersi dal concedere finanziamenti ovvero garanzie (sia reali che personali), con l'esclusione delle operazioni infragrupo e di concessioni di finanziamenti ovvero garanzie nell'ambito dell'ordinaria attività di impresa (*i.e. performance bond*);
- (xxi) astenersi dall'intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE;
- (xxii) fare in modo che qualsiasi finanziamento ricevuto dall'Emittente da parte dei propri soci sia un Finanziamento Soci Subordinato e, a tal fine, far sì che prima dell'erogazione di tali finanziamenti il soggetto erogante confermi tale subordinazione ai Portatori dei Titoli, sottoscrivendo gli impegni che gli stessi dovessero ragionevolmente richiedere al riguardo;
- (xxiii) ottenere e mantenere, e far sì che ciascuna società del Gruppo ottenga e mantenga, la Proprietà Intellettuale necessaria per lo svolgimento della propria attività, secondo il principio di gestione diligente;
- (xxiv) incaricare e mantenere per tutta la durata del Prestito un Agente di Pagamento di gradimento dei Portatori dei Titoli e non modificare il Contratto di Agenzia senza il preventivo consenso scritto dei Portatori dei Titoli;
- (xxv) relativamente a quanto indicato nel paragrafo (i) del successivo Articolo 14.1, a fornire al Rappresentante Comune e a SACE (a) trimestralmente, fino ad integrale utilizzo dei

proventi, evidenza dell'utilizzo dei proventi in maniera corrispondente a quanto previsto al paragrafo (i) del successivo Articolo 14.1, nonché (b) il prima possibile ed in ogni caso entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta - o il diverso termine espressamente indicato a tal fine da SACE - per il tramite del Rappresentante Comune, eventuali informazioni e/o chiarimento e/o la documentazione che SACE medesima e/o il Rappresentante Comune riterranno di volta in volta idonea a comprovare l'utilizzo dei proventi secondo quanto indicato al paragrafo (i) del successivo Articolo 14.1.

14. **Impegni previsti dalle Condizioni Generali**

14.1 In aggiunta ed indipendentemente da quanto altrimenti previsto nel presente Regolamento, l'Emittente si impegna:

- (i) ad utilizzare i proventi del Prestito depositati sul Conto Corrente Dedicato esclusivamente per il sostegno dei costi del personale, degli investimenti, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda e del capitale circolante, in ogni caso relativi ad iniziative per la crescita dell'Emittente in Italia, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera (n) prima parte del Decreto Liquidità e dell'articolo 2.1, primo paragrafo, delle Condizioni Generali;
- (ii) a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del Prestito;
- (iii) a non approvare né procedere, e si impegna a far sì che ogni altra società del Gruppo (ivi incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima) avente sede in Italia non approvi né proceda, alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni proprie nel corso del 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ovvero, nel corso del periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria se, a tale data, tali società avevano già deliberato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie);
- (iv) a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- (v) a mantenere la propria sede legale in Italia per tutta la durata del Prestito;
- (vi) a non controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali e a non essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;
- (vii) a far sì che sul Conto Corrente Dedicato siano accreditati esclusivamente i proventi derivanti dal Prestito e che lo stesso venga utilizzato esclusivamente secondo quanto indicato nel successivo Articolo 24 (*Conto Corrente Dedicato*);

- (viii) a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;
- (ix) a comunicare al Rappresentante Comune ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente per l'accertamento della responsabilità di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del codice di procedura penale, riportata ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e (c) nuova misura cautelare prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a carico dell'Emittente e di qualsiasi altra società del Gruppo;
- (x) a consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle Condizioni Generali;
- (xi) a fornire a SACE la documentazione relativa al Prestito in proprio possesso che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, oltre all'originale della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (ovvero di copia della stessa ove sottoscritta digitalmente);
- (xii) a fornire a SACE la certificazione antimafia sottoscritta dall'Emittente stesso, restando inteso che il Rappresentante Comune non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni.

14.2 L'Emittente si impegna, anche ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali, a corrispondere, nei termini di cui al successivo paragrafo 14.3, le commissioni di garanzia a titolo di remunerazione della Garanzia SACE per un importo, calcolato in rapporto alla Percentuale Garantita, pari a:

- (i) 100 b.p.s. per il primo anno successivo alla Data di Emissione;
- (ii) 150 b.p.s. per il secondo e terzo anno successivi alla Data di Emissione;
- (iii) 250 b.p.s. per il quarto, quinto e sesto anno successivi alla Data di Emissione;
e
- (iv) 350 b.p.s. per il settimo e l'ottavo anno successivi alla Data di Emissione,
(ciascuno il "**Corrispettivo Annuale SACE**").

14.3 Il Corrispettivo Annuale SACE, i cui importi saranno comunicati all'Emittente dal Rappresentante Comune non appena quest'ultimo abbia ricevuto la comunicazione di SACE ai sensi dell'articolo 4.3 delle Condizioni Generali, dovranno essere corrisposte entro i seguenti termini:

- (i) per quanto riguarda il Corrispettivo Annuale SACE dovuto per la prima annualità, entro 5 Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione; e

- (ii) quanto al Corrispettivo Annuale SACE dovuto per le successive annualità, entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui si è verificata la Data di Emissione.

14.4 Resta espressamente inteso che:

- (i) l'obbligo del Rappresentante Comune di riconoscere, in nome e per conto di ciascun Portatore dei Titoli, a SACE gli importi di cui ai precedenti paragrafi (14.2) e (14.3), nei termini ivi indicati, è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell'Emittente;
- (ii) in caso di pagamento solo parziale, da parte dell'Emittente, di qualunque importo a valere sui Titoli, tali importi saranno ripartiti tra SACE ed il Rappresentante Comune (in nome e per conto di ciascun Portatore dei Titoli), *pro quota*, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
- (iii) su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal precedente paragrafo (14.3), matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%;
- (iv) laddove la durata residua del Prestito fosse inferiore ad un anno, il calcolo del Corrispettivo Annuale SACE sarà calcolato in proporzione a tale durata residua;
- (v) il pagamento a SACE del Corrispettivo Annuale SACE verrà effettuato dal Rappresentante Comune sul conto corrente ordinario, indicato nella Garanzia SACE, diverso dal Conto Corrente Dedicato, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo (14.4)(i).

15. **Covenant Finanziari**

Qualora il Rappresentante Comune o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*), romanino (iv), ovvero il Covenant Finanziario PFN/EBITDA abbia un valore che dia luogo ad una variazione del Margine, come indicato nell'Articolo 7 (*Interessi*), e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno dell'Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato – a pena di decadenza - per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di

Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

16. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

17. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 9 dicembre 2021, registrata presso la competente camera di commercio in data 16 dicembre 2021 (la "**Deliberazione di Emissione**").

18. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 28 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli. Inoltre, occorrerà il preventivo consenso scritto di SACE qualora le modifiche comportino pregiudizio ai diritti o agli interessi di SACE stessa ai sensi della Garanzia SACE.

19. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

20. **Regime fiscale**

Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente con riferimento ai Titoli saranno effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l'applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l'importo del pagamento dovuto dall'Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l'importo ricevuto dai Portatori dei Titoli sia pari all'importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall'Emittente con riferimento all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 nel caso in cui i Portatori dei Titoli siano un soggetto di cui all'art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

21. **Agente di Pagamento**

Le funzioni dell'agente di pagamento saranno svolte dall'Agente di Pagamento. L'eventuale mutamento dell'Agente di Pagamento sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 28 (*Varie*).

22. **Assemblea dei Portatori dei Titoli**

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli, ivi inclusa l'escussione della Garanzia SACE in caso di rimborso anticipato dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori dei Portatori dei Titoli e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del codice civile.

Il Rappresentante Comune:

- (i) provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei Portatori dei Titoli e tutela gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente; e
- (ii) ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.

23. Garanzia SACE

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Regolamento del Prestito, nei limiti della Percentuale Garantita, ed, in particolare, a garanzia della restituzioni del capitale, del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese, anche giudiziali, costi e qualunque altra somma che possa rappresentare un credito dei Portatori dei Titoli, in dipendenza del Prestito, SACE presterà la Garanzia SACE in favore dei Portatori dei Titoli e nell'interesse dell'Emittente, ai termini ed alle condizioni di cui al Decreto Liquidità e alle Condizioni Generali.

Ciascun Portatore dei Titoli prende atto che i sottoscrittori originari dei Titoli si sono impegnati, ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, *inter alia*, a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota di Prestito non garantita da SACE. In caso di successiva circolazione dei Titoli, ai sensi dell'Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*), ogni Portatore dei Titoli, mediante l'acquisto dei Titoli, accetta di assumere il suddetto impegno aderendo al presente Regolamento del Prestito.

24. Conto Corrente Dedicato

L'Emittente si impegna ad aprire e mantenere aperto, per tutta la durata del Prestito, il Conto Corrente Dedicato e a far sì che tale conto corrente sia utilizzato esclusivamente tramite bonifico bancario (ovvero tramite mezzi elettronici di pagamento equivalenti) e, in ogni caso, in conformità alle previsioni di cui al presente Regolamento del Prestito e/o della Garanzia SACE.

Resta inteso che l'operatività del Conto Corrente Dedicato è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del codice unico identificativo del Prestito e della Garanzia SACE e della locuzione: "*sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020*".

Resta inteso che, in caso di conflitto tra i termini e le condizioni del Regolamento del Prestito e/o della Garanzia SACE rispetto ai termini e le condizioni di cui al contratto di apertura del Conto Corrente Dedicato, le previsioni di cui al presente Regolamento del Prestito e/o della Garanzia SACE prevarranno.

25. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

26. Sanzioni e Antiriciclaggio

L'Emittente (e, per quanto a propria conoscenza, ciascun componente del Gruppo), dichiara:

- (a) che gli amministratori, i direttori generali o gli altri dipendenti in posizione apicale, che possano indirizzare o controllare l'operatività di tali soggetti, non sono destinatari di alcuna Sanzione;
- (b) che i soggetti di cui alla precedente lettera (a), mantengono una condotta conforme a qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di lotta alle tangenti, anticorruzione o antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione applicabile;
- (c) di aver adottato e di mantenere delle politiche e procedure che hanno quale scopo quello di prevenire la violazione di qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di lotta alle tangenti, anticorruzione o antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione applicabile.
- (d) che né gli amministratori, direttori generali o altri dipendenti in posizione apicale, che possano indirizzare o controllare l'operatività di tali soggetti, sono individui o enti (ciascuno, un "**Soggetto**") che sono, o sono controllati da o che agiscono, direttamente o indirettamente, per conto di, Soggetti che sono localizzati, costituiti o residenti in una nazione od in un territorio che è, od il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale governo, nazione o territorio (una "**Nazione Sanzionata**"), fermo restando che la dichiarazione di cui al presente paragrafo troverà applicazione nella misura in cui non determini una violazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) della Commissione n.1100 del 6 giugno 2018, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio.

L'Emittente si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, i proventi del Prestito, e a non finanziare, o altrimenti rendere disponibili tali proventi a qualsiasi società del Gruppo, a qualsiasi socio in *joint venture* o qualsiasi altro Soggetto (i) al fine di finanziare qualsiasi attività di, od operazione con, qualsiasi Soggetto, od in qualsiasi stato o territorio, che sia destinatario di qualsiasi Sanzione od una Nazione Sanzionata, o (ii) in qualsiasi altro modo che abbia quale conseguenza la violazione di Sanzioni da parte di qualsiasi Soggetto, fermo restando che tale obbligo sarà applicabile nella misura in cui il rispetto di detto obbligo non determini una violazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) della Commissione

n. 1100 del 6 giugno 2018, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio.

L'Emittente, infine, si impegna a mantenere in essere (e a fare sì che ciascuna società del Gruppo mantenga in essere) procedure che siano ragionevolmente concepite per promuovere e conseguire il rispetto delle normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio e alla corruzione.

27. **Surroga e Cessione SACE**

- 27.1 L'Emittente ed i Portatori dei Titoli prendono atto e riconoscono che, qualora SACE effettui un qualsivoglia pagamento ai sensi della Garanzia SACE, la stessa sarà immediatamente e automaticamente surrogata in tutti i diritti dei Portatori dei Titoli nei confronti dell'Emittente e/o di terzi, derivanti dai Titoli e dalle eventuali garanzie reali e personali eventualmente concesse, in ogni caso nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Emittente.
- 27.2 Al verificarsi di qualsiasi circostanza descritta al paragrafo che precede, l'Emittente sottoscriverà i documenti necessari e porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti
- 27.3 L'Emittente presta il proprio consenso a che i Portatori dei Titoli possano cedere, in tutto o in parte, i Titoli e i diritti, crediti e relativi accessori dagli stessi derivanti, a beneficio di SACE (o di un soggetto da essa designato) o da SACE a beneficio di un terzo (ciascuna, una "**Cessione SACE**").
- 27.4 L'Emittente ed i Portatori dei Titoli convengono che una Cessione SACE (i) non sarà subordinata ad alcuna condizione o altra procedura o formalità prevista dal Regolamento del Prestito che non sia richiesta per legge o ai sensi di una qualsiasi fonte normativa secondaria applicabile, (ii) sarà esente dall'applicazione della commissione o altro onere di trasferimento, e (iii) potrà essere compiuta mediante qualsiasi accordo o altra pattuizione che dovesse essere concordata tra cedente e cessionario, purché – in ogni caso - tale Cessione SACE sia documentata per iscritto e sia tempestivamente comunicata anche al Rappresentante Comune.
- 27.5 Nonostante ogni altra disposizione del presente Regolamento del Prestito e/o di ogni altro documento relativo al Prestito, l'Emittente riconosce ed accetta che ogni e qualsivoglia pagamento dovuto a qualsiasi titolo dalla stessa ai sensi del Regolamento del Prestito (e dell'ulteriore documentazione finanziaria ad essa correlata) a beneficio di:
- (i) SACE, nell'ipotesi in cui operi la surroga della stessa nei diritti dei Portatori dei Titoli; e/o
 - (ii) ogni cessionario che sia divenuto tale per effetto di una Cessione SACE,

dovrà essere effettuato senza detrazioni o ritenute a titolo o in acconto di imposte, a meno che le stesse non siano obbligatorie per legge, nel qual caso i pagamenti dovuti dovranno essere aumentati in misura tale da assicurare che al ricevente venga corrisposto un importo pari a quello che avrebbe ricevuto in assenza del suddetto obbligo di ritenuta o detrazione.

27.6 L'Emittente si obbliga a rimborsare costi, spese e oneri fiscali che dovessero essere (ragionevolmente) sostenuti da SACE nell'eventualità in cui operi la surroga di SACE (totale o parziale) nei diritti dei Portatori dei Titoli o nel caso in cui SACE e/o il Ministero delle Finanze siano parte di una Cessione SACE.

28. **Varie**

28.1 Alla Data di Emissione, l'Emittente ha una classe di *rating* equivalente a BB-, quale assegnata dall'Agenzia di *Rating* in data 22 novembre 2021.

28.2 L'Emittente prende atto che:

- (i) SACE richiederà la certificazione antimafia sottoscritta dall'Emittente e che, in caso di esito negativo delle verifiche, tale circostanza integrerà un Evento Rilevante ai sensi del presente Regolamento del Prestito;
- (ii) a seguito della violazione delle dichiarazioni contenute nella certificazione di cui al precedente paragrafo (28.2)(i), ovvero della violazione di una o più delle Dichiarazioni SACE, o di uno degli impegni di cui all'Articolo 14 (*Impegni previsti dalle Condizioni Generali*), il Rappresentante Comune procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal presente Regolamento del Prestito e ad informare l'Emittente delle conseguenze penali e amministrative derivanti; e
- (iii) a seguito della violazione di una o più delle Dichiarazioni SACE, ovvero di uno degli impegni di cui all'Articolo 14 (*Impegni previsti dalle Condizioni Generali*), paragrafi (i), (iii), (iv) e (v), il Rappresentante Comune procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal presente Regolamento del Prestito e a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo del Corrispettivo Annuale SACE adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla Data di Emissione, richiedendone il pagamento all'Emittente per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del Corrispettivo Annuale SACE relativo alla successiva annualità. L'eventuale inadempimento dell'Emittente a corrispondere il Corrispettivo Annuale SACE, così ricalcolato, non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE.

28.3 Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate via PEC al seguente indirizzo rielloinvestmentisgr@legalmail.it. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

- 28.4 Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.
- 28.5 La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
VINCOLI ESISTENTI

CLABO SPA - ELENCO GARANZIE PRESTATE DA TERZI		
BANCA BENEFICIARIA	GARANTE	IMPORTO GARANTITO
BANCA POPOLARE DI BARI (ex CARIFE)	BC; BP	€ 205,625.00
BANCA POPOLARE DI BARI (ex C.R. di Teramo)	BC; BP; BA; Clabofin	€ 360,548.00
INTESA SAN PAOLO (ex Banca dell'Adriatico)	BP	€ 1,690,000.00
INTESA SAN PAOLO (ex Veneto Banca)	BC; BP; BA; Clabofin	€ 2,854,548.00
INTESA SAN PAOLO (ex UBI Banca)	BC; BP; BA	€ 92,872.00
INTESA SAN PAOLO (ex UBI Banca)	BC ; BP	€ 2,766,561.00
INTESA SAN PAOLO (ex UBI Banca)	BC; BP; BA; Clabofin	€ 721,102.00
Unicredit	BC; BP; Clabofin	€ 2,080,000.00
Unicredit	Clabofin	€ 3,102,881.00
Banca San Marino	BC; BP; BA	€ 1,500,000.00
Simest (Op. Clabo Pacific Hong Kong)	Clabofin	€ 402,500.00
Simest (Op. Clabo Holding USA)	Clabofin	€ 1,762,891.14
		€ 17,539,528.14
CLABO SPA - ELENCO PEGNI SU CONTI CORRENTI VINCOLATI CLABO SPA		
BANCA BENEFICIARIA	GARANTE	IMPORTO GARANTITO
UBI Banca (Op. Simest /Clabo Pacific Hong Kong)	Clabo Spa	€ 172,500.00
BCC di Ancona e Falconara (Op. Simest /Clabo Pacific Hong Kong)	Clabo Spa	€ 150,000.00
Banca di Macerata (Op. Invitalia L.181/89)	Clabo Spa	€ 59,850.00
Banca Finint (Op.Anthilia_Cash collateral)	Clabo Spa	€ 325,000.00
Banca Finint (Op.Finint_Cash collateral)	Clabo Spa	€ 195,000.00
		€ 902,350.00
<i>Legenda</i>		
<i>BA= Alessandro Bocchini</i>		
<i>BC= Claudio Bocchini</i>		
<i>BP= Pierluigi Bocchini</i>		
<i>Clabofin= Cla.Bo.Fin. Srl</i>		

ALLEGATO B**PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO**

Piano di Ammortamento	Data di Rimborso	Ammontare Nominale Oggetto di Rimborso
	30 giugno 2022	0%
	30 settembre 2022	0%
	31 dicembre 2022	0%
	31 marzo 2023	0%
	30 giugno 2023	0%
	30 settembre 2023	0%
	31 dicembre 2023	0%
	31 marzo 2024	0%
	30 giugno 2024	4,17%
	30 settembre 2024	4,17%
	31 dicembre 2024	4,17%
	31 marzo 2025	4,17%
	30 giugno 2025	4,17%
	30 settembre 2025	4,17%
	31 dicembre 2025	4,17%
	31 marzo 2026	4,17%
	30 giugno 2026	4,17%
	30 settembre 2026	4,17%
	31 dicembre 2026	4,17%
	31 marzo 2027	4,17%
	30 giugno 2027	4,17%
	30 settembre 2027	4,17%
	31 dicembre 2027	4,17%

	31 marzo 2028	4,17%
	30 giugno 2028	4,17%
	30 settembre 2028	4,17%
	31 dicembre 2028	4,17%
	31 marzo 2029	4,17%
	30 giugno 2029	4,17%
	30 settembre 2029	4,17%
	31 dicembre 2029	4,17%
	Data di Scadenza Finale	4,09%
Data di Scadenza Finale:	31 marzo 2030	

ALLEGATO C
GARANZIA SACE

sace simest 
gruppo cdp

GARANZIA SACE
C.U.I n° 2021/2645/0C

Dati identificativi dell'Emissione Obbligazionaria garantita

1. Arranger: RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN SIGLA RIELLO INVESTIMENTI
2. Rappresentante Comune: Riello Investimenti Partners SGR SpA
3. Impresa Beneficiaria: Clabo S.p.A., 02627880426/02627880426
4. Capogruppo: Cla.Bo.Fin. S.r.l., 02057610426
5. Importo in linea capitale: 3.150.000 euro
6. Tasso di interesse: 6.50
7. Durata: 96 mesi
8. Preammortamento: 24 mesi
9. Garanzie reali e personali: NO

Caratteristiche della Garanzia SACE

1. Percentuale Garantita: 90%
2. Importo Massimo Garantito: 4.002.553,98 euro
3. Remunerazione: cfr 4.0 delle Condizioni Generali
4. Codice Identificativo Aiuto: 8637453

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali, versione 20220101 TB V 6.0, disponibili sul portale on-line Garanzia Italia, cui il Rappresentante Comune ha aderito mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

1. GARANZIA SACE

- a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli o del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria per capitale, interessi e oneri accessori (le "**Obbligazioni Garantite**"), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all'Importo Massimo Garantito.
- b) SACE pagherà a prima richiesta del Rappresentante Comune, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 ("Richiesta di Escussione") delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell'Articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria stessa, fermo restando il diritto di sollevare eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dell'Arranger agli impegni assunti ai sensi degli articoli 4 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Impegni) da (i) a (vii) e (xii), delle Condizioni Generali, fermo comunque quanto previsto all'articolo 9.1 (Impegni) delle Condizioni Generali.
- c) Qualora il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Rappresentante Comune nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
 - 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli o del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.
- e) L'efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata (I) alla sottoscrizione per intero dell'Emissione Obbligazionaria, che dovrà essere comunicata a SACE e dovrà comunque verificarsi entro la data che cade 45 (quarantacinque) giorni dopo il rilascio della presente Garanzia SACE, nonché (II) al pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità che dovrà essere corrisposto entro 5 (cinque) Giorni

Lavorativi dalla data di sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria. Trascorsi inutilmente tali termini la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace.

- f) L'Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle Obbligazioni Garantite a valere sull'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, di volta in volta rimborsate dall'Impresa Beneficiaria, o da terzi per conto dell'Impresa Beneficiaria, (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dall'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione ai Titoli o al Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, e (iii) di un importo pari all'intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE all'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) ai sensi della Garanzia SACE.
- g) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l'adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa vantati nei confronti dell'Obbligazionista e del Rappresentante Comune ai sensi di legge e delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa a tutti gli effetti
- h) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").
- i) Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata alla sostituzione di Emissioni Obbligazionarie esistenti ai sensi dell'articolo 2.3 (Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie) delle Condizioni Generali, la presente Garanzia SACE annulla e sostituisce la Garanzia SACE identificata nella relativa Richiesta di Garanzia SACE che, pertanto, cessa di produrre effetti giuridici a decorrere dalla data in cui la presente Garanzia SACE diviene efficace ai sensi del precedente punto (e).

2. CORRISPETTIVO

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell'articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente:

Banca Popolare di Sondrio (Agenzia n. 26 Tritone);

Swift code: POSOIT22;

IBAN: IT61 I 05696 03226 000019000X26;

con la seguente causale: "2021/2645/0C - Corrispettivo Annuale".

Eventuali variazioni del conto corrente saranno comunicate da SACE.

3. CESSIONE

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei Titoli in favore dei successivi Obbligazionisti nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei Titoli in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

4. DURATA

- 4.1** La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 lettera (f) che precede
- 4.2** Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE sarà liberata dagli obblighi da essa assunti.

5. REVIVISCENZA

SACE, nei limiti della Percentuale Garantita, si impegna a corrispondere all'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) anche le somme che da questo fossero incassate in pagamento delle Obbligazioni Garantite e successivamente restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia SACE dovranno effettuarsi con le forme e modalità previste nelle Condizioni Generali.

7. LEGGE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

SACE S.p.A.
Chief Mid Market Officer



Simonetta Acri

ALLEGATO D

MODELLO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Spett.le

Riello Investimenti Partners SGR S.p.A.

(in qualità di Sottoscrittore)

Via Melone, 2

20121 – Milano

PEC: rielloinvestimentisgr@legalmail.it

Alla cortese attenzione di: Alberto Lampertico

Jesi (AN), [inserire data]

Oggetto: Attestazione di Conformità

Spettabile Riello Investimenti Partners SGR S.p.A.,

facciamo riferimento al prestito obbligazionario denominato «Clabo S.p.A. – Euribor 3M + 6,50% 2022 – 2030» CODICE ISIN IT0005474876 per un importo nominale complessivo pari ad Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) (il “**Prestito**” ed il relativo regolamento, il “**Regolamento del Prestito**”), emesso dal Clabo S.p.A. in data 14 aprile 2022 e garantito dalla Garanzia SACE, nei limiti della Percentuale Garantita.

I termini indicati con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ai corrispondenti termini nel Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce un’**Attestazione di Conformità** ai sensi del Regolamento del Prestito.

1. Con la presente Vi comunichiamo che, alla Data di Calcolo del [●], sulla base delle risultanze di cui al Bilancio Consolidato al 31 dicembre [●] consegnatoVi in data [●]:
 - il rapporto **Posizione Finanziaria Netta / EBITDA** è pari a [●];
 - il rapporto **Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto** è pari a [●];
 - il valore del **DSCR** è pari a [●].
2. I parametri finanziari sopra riportati risultano, pertanto, [conformi] / [non conformi] a quanto previsto dall’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (iv), del Regolamento del Prestito.
3. Vi confermiamo che alla data odierna [non si sono verificati] / [si sono verificati] Eventi Rilevanti.
4. Alleghiamo alla presente Attestazione di Conformità la descrizione dei criteri e delle modalità adottate per la determinazione dei dati sopra indicati, nonché la certificazione dell’Attestazione di Conformità da parte della Società di Revisione.

Distinti saluti.

[Luogo e data]

[•]

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

[Revisore] [per certificazione del calcolo dei parametri finanziari]

Allegato: Criteri e modalità di calcolo dei parametri finanziari

Allegato: Certificazione della Società di Revisione